

“E’ urgente, specie in una zona come la vostra a forte tasso di disoccupazione, promuovere una cultura dell’iniziativa e, più specificamente, una cultura dell’impresa”.
(S. G. Paolo II, Agrigento, 09.05.93)

“La cooperazione è una dei frutti più belli dell’albero della dottrina sociale della chiesa” (Pio XII)

Fare impresa sociale significa coniugare la solidarietà all’economia.
Anzi, vuol dire mettere bilanci, buona gestione ed economia al servizio di una solidarietà dal fiato lungo.

LE COOPERATIVE

Nel 1995 il XXXI Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale ha dato una definizione generale di cooperativa vista come una: "Associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali, culturali e le proprie aspirazioni". Il primo prototipo di cooperativa risale al 1844 quando nella cittadina inglese di Rochdale un gruppo di tessitori diedero vita al primo spaccio cooperativo, fissando delle regole e dei principi di cooperazione in gran parte ancora oggi attuali. Da questa prima esperienza ne seguirono delle altre, tanto che, già nel 1895, si sentì il bisogno di fondare l’Alleanza Cooperativa Internazionale, alla quale oggi aderiscono più di 100 nazioni. Nel dare vita ad una società cooperativa bisogna capire le esigenze, i bisogni e le caratteristiche dell’attività che si vuole svolgere. Le diversità degli scopi fa distinguere le cooperative fra loro, raggruppandole in aree di attività secondo le finalità perseguite ed il settore economico di riferimento.

Si distinguono in:

- Cooperative di consumo: hanno lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato
- Cooperative di produzione e lavoro: permettono ai soci di usufruire di condizioni di lavoro qualitativamente ed economicamente migliori.
- Cooperative agricole: sono costituite da coltivatori e svolgono attività dirette di conduzione agricola, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci.
- Cooperative di edilizia per abitazioni: realizzano complessi edilizi.
- Cooperative di trasporto: associano singoli trasportatori iscritti all’Albo, garantendogli servizi logistici, amministrativi e acquisizione di commesse.
- Cooperative per la pesca: sono costituite da soci pescatori, svolgono attività di acquisto di materiale di consumo o beni durevoli, e commercializzazione di prodotti ittici.
- Cooperative miste: sono comprese in questa tipologia: cooperative di garanzie che prestano fidejussioni o piccoli prestiti ai propri associati e cooperative che associano gli esercenti di attività commerciali.

La nostra Costituzione all’articolo 45 recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. Oltre al citato articolo costituzionale sono presenti nel nostro Ordinamento giuridico numerose altre leggi che interessano le cooperative, tra le quali le più importanti sono: gli articoli del Codice Civile dal 2511 al 2545 octiesdecies; Legge n. 381/1991 (cooperative sociali); Legge n. 59/1992; Legge 142/2001 (socio lavoratore).

La riforma del diritto societario, intervenuta in maniera pesante sul Codice Civile nel 2004, ha portato novità anche nel Titolo VI del Libro V Sezioni I-IV dedicato alle società cooperative. È disposto dal c.c. che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni anche se lo statuto prevede che si faccia riferimento alle norme sulle s.r.l. nel caso in cui il numero dei soci cooperatori non supera il limite di venti unità e l'attivo dello Stato Patrimoniale non è superiore a €1.000.000,00. La normativa codicistica ha previsto l'applicazione obbligatoria della disciplina riguardante le s.r.l., quando la base sociale della cooperativa è composta da tre a otto soci persone fisiche. Secondo l'articolo 2511 del c.c. le cooperative "sono società a capitale variabile con scopo mutualistico"; pertanto il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e l'ingresso di nuovi soci non comporta la modificazione dell'atto costitutivo (va semplicemente annotato nel libro soci). Invece, essere una società mutualistica vuol dire che lo scopo risultante dallo statuto è quello di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri della cooperativa. Tale condizione di mutualità prevalente deve essere dimostrata e documentata a cura degli amministratori nella Nota Integrativa. I principali "step" burocratici per dare vita ad una cooperativa o ad una società (sia essa di capitali o di persone) in genere sono:

- recarsi presso la Camera di Commercio della propria provincia per la richiesta di informazioni e per capire procedure adottare;
- contattare un notaio per capire quali documenti sono necessari e che iter seguire per la costituzione;
- approcciarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune per richiedere certificati, autorizzazioni, concessioni, verifica d'uso dell'immobile, ed ogni altro tipo di autorizzazione necessaria a seconda dell'attività che si vuole intraprendere;
- andare presso una Banca accendendo il c/c vincolato per il versamento del 25% del capitale sociale;
- riunirsi tutti i soci presso lo Studio del Notaio per definire e sottoscrivere l'Atto costitutivo e lo Statuto. Ovviamente bisogna essere tutti presenti e tutti muniti di carta identità e codice fiscale. Da qui partirà l'iter per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (a cura del Notaio), della vidimazione libri, ecc.;
- contattare un Commercialista per tutto ciò che riguarda l'apertura della partita iva, la tenuta delle scritture contabili e le varie comunicazioni all'agenzia delle entrate;
- comunicare al Registro delle Imprese l'inizio dell'attività;
- recarsi nuovamente in Banca per l'apertura di un c/c ordinario, la richiesta di una linea di credito ed eventuale versamento totale del Capitale sociale;
- prendere contatto con un Consulente del Lavoro per tutto ciò che ha a che fare con INPS, INAIL, libri paga, libro matricola ed ogni altro adempimento legato al lavoro dipendente.

LE COOPERATIVE SOCIALI

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa sociale rappresenta una vera e propria Impresa sociale in quanto persegue dell'interesse generale della comunità nel rispetto dei criteri di razionalità economica e di efficiente impiego di tutte le risorse disponibili. La normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge dell'8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali". L'Art. 1 della legge, al primo comma, specifica i due tipi di attività mediante le quali deve essere perseguito lo scopo della cooperativa:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (Cooperative Sociali di tipo A);
- lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Cooperative Sociali di tipo B).

La legge prevede anche l'esistenza delle cosiddette Cooperative Sociali a scopo plurimo le quali hanno per oggetto entrambe le attività A e B. questa tipologia è però ammissibile soltanto a condizioni che:

- dall'oggetto sociale della cooperativa emerga il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B;
- l'organizzazione amministrativa della cooperativa permetta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate.

Le Cooperative Sociali, in virtù del fine sociale che perseguono, sono di diritto cooperative a mutualità prevalente: è obbligatoria, pertanto, l'iscrizione in un apposito Albo tenuto dal Ministero per le Attività Produttive e la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali e tributarie. L'Atto Costitutivo, di ogni Cooperativa Sociale deve contenere la manifestazione di volontà di costituire società e i dati fondamentali di quest'ultima ed essere redatto da un notaio, il quale deve depositarlo entro 20 giorni presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. In esso non è più necessario indicare la durata della società, venendo così legittimata la costituzione di cooperative a tempo determinato. Per la sua stipula, il codice civile richiede la partecipazione di almeno 9 soci.

L'eccezione a questa regola è possibile soltanto nell'ipotesi in cui si voglia procedere alla costituzione di una cooperativa composta da sole persone fisiche: in questo caso è sufficiente che i soci siano almeno 3. Inoltre, ogni Cooperativa Sociale deve possedere un proprio Statuto, cioè quel complesso di norme relative al funzionamento della società, parte integrante dell'atto costitutivo. Lo Statuto deve prevedere:

- la denominazione sociale. Il codice stabilisce che nel caso delle cooperative sociali la denominazione deve sempre riportare la dizione "cooperativa sociale";
- la sede legale che può essere diversa da quella amministrativa o tecnica dove cioè la cooperativa ha i propri uffici;
- l'oggetto sociale, cioè l'attività che si intende svolgere;
- la quota o azione la quale non può essere inferiore a € 25,00 o superiore a € 500,00. inoltre nessun socio può avere una quota superiore a € 100.000; questa regola può essere derogata soltanto dalle cooperative con più di 500 soci. Le quote e le azioni non possono essere ceduti a terzi, salvo autorizzazione degli Amministratori;
- le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- un'eventuale previsione di maggiori voti per soci persone giuridiche;
- le modalità e le percentuali di ripartizione di utili e ristorni;
- le forme di convocazione dell'assemblea dei soci;
- il sistema di amministrazione adottato;
- la previsione del collegio sindacale se dovuta o scelta;
- i primi amministratori e sindaci.

I SOCI

Ogni Cooperativa Sociale deve avere almeno 3 soci; fino a quando non si raggiungono i 9 soci, la base sociale deve essere composta solo da persone fisiche e si deve applicare la normativa delle S.r.l. È fondamentale che sussista una forte correlazione tra i requisiti soggettivi dei soci e l'oggetto sociale previsto nello statuto. Ad esempio non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Il socio può essere ammesso nella cooperativa tramite una deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. Se quest'ultima viene positivamente accolta deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Se invece la domanda viene respinta, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Sempre entro i 60 giorni l'aspirante socio può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera anche sulle domande non accolte. Il socio può essere escluso dalla cooperativa per mancato versamento della quota sociale, gravi inadempienze, mancanza o perdita dei requisiti, in caso di fallimento. L'esclusione deve essere

deliberata dagli amministratori o dall'assemblea. All'interno di ogni cooperativa sono previsti inoltre diverse tipologie di libri societari:

- il libro dei soci: è il libro dove vengono indicati i nomi dei soci e le relative informazioni di ogni singolo componente. Si annotano anche eventuali provvedimenti, ammissioni, cessioni, esclusioni, casi di morte.
- Il libro dei verbali di assemblea: in esso vanno trascritti i verbali delle assemblee. È firmato da un segretario e dal presidente dell'assemblea.
- Il libro dei verbali del consiglio di amministrazione: deve contenere tutti i verbali che caratterizzano le scelte di gestione dell'organo amministrativo
- Il libro dei verbali del collegio sindacale: in esso si annotano tutti gli interventi riguardanti l'analisi periodica della conduzione amministrativa dell'azienda.

Infine, sono previste diverse tipologie di soci:

Soci lavoratori

Sono soci lavoratori coloro che partecipano alla conduzione della società e mettono a disposizione della cooperativa le loro capacità professionali, ottenendo un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.

Soci fruitori

Soci fruitori sono coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa.

Soci Volontari

Si tratta di una tipologia di socio prevista esclusivamente nelle cooperative sociali. La legge 381/1991 prevede infatti la possibilità che la cooperativa sociale abbia volontari all'interno della propria compagine societaria. I soci volontari possono essere solo persone fisiche. Proprio perché esclusivi delle cooperative sociali, sono quelli che incarnano maggiormente lo scopo di solidarietà. Infatti la legge 381/1991 prevede che essi debbano prestare le loro attività gratuitamente, non possono superare le metà del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in una apposita sezione del libro soci.

La cooperativa è obbligata nei loro confronti all'assicurazione INAIL contro gli infortuni, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La loro opera va sempre utilizzata in via complementare e non esclusiva nell'espletamento di mansioni e/o servizi, quindi come arricchimento e sostegno dell'operato già in essere.

Soci finanziatori

Sono soci non interessati alle prestazioni mutualistiche della cooperativa ma ad effettuare un conveniente investimento in denaro.

Soci svantaggiati

Si considerano persone svantaggiate: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà, condannati ammessi in misura alternativa alla detenzione. Tale condizione deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. Questi soci vengono avviati al lavoro nelle cooperative sociali di tipo b costituendo almeno il **30%** dei lavoratori della cooperativa.